
Regolamento interno 12 giugno 2012, n. 19

Modifiche al regolamento interno 27 gennaio 2010, n.12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, , del 22.06.2012)

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 149 del reg.int. c.r. 12/2010

Art. 2 - Modifiche all'articolo 39 del reg.int. c.r. 12/2010

Art. 3 - Modifiche all'articolo 155 del reg.int. c.r. 12/2010

Art. 1

Modifiche all' articolo 149 del reg.int. c.r. 12/2010

1. La rubrica dell'articolo 149 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), è sostituita dalla seguente: "Approvazione della legge finanziaria, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale".

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 149 del reg.int. c.r. 12/2010 è sostituito dal seguente: "Le proposte di legge finanziaria e di approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e quelle di loro variazione sono assegnate alla commissione competente per materia e su di esse è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 149 del reg.int. c.r. 12/2010 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Le proposte di legge collegate alla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 13, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana), sono assegnate alle rispettive commissioni competenti per materia e su di esse è richiesto il parere istituzionale di cui all'articolo 42 del presente regolamento. In deroga allo stesso articolo 42, il parere istituzionale è espresso entro quindici giorni dall'assegnazione, decorsi i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4.

2 ter. Le commissioni referenti, sulle proposte di legge collegate alla legge finanziaria, esauriscono i propri lavori in tempo utile per l'iscrizione di tali proposte all'ordine del giorno della sessione del Consiglio dedicata all'approvazione della stessa legge finanziaria e del bilancio di previsione. In ogni caso, tali proposte sono comunque iscritte al suddetto ordine del giorno anche qualora le commissioni referenti non abbiano esaurito i propri lavori."

Art. 2

Modifiche all' articolo 39 del reg.int. c.r. 12/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 39 del reg.int. c.r. 12/2010, dopo le parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 120" sono aggiunte le seguenti: "e dall'articolo 149, comma 2 ter".

Art. 3

Modifiche all' articolo 155 del reg.int. c.r. 12/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 155 del reg.int. c.r. 12/2010, le parole: "gli atti o documenti idonei" sono sostituite dalle seguenti: "un documento preliminare idoneo".

2. Al comma 2 dell'articolo 155 del reg.int. c.r. 12/2010, le parole: "La documentazione di cui al comma 1 è assegnata" sono sostituite dalle seguenti: "Il documento preliminare di cui al comma 1 è assegnato".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 155 del reg.int. c.r. 12/2010, è aggiunto il seguente:

"6 bis. In relazione al documento preliminare unitario relativo alla proposta di legge finanziaria ed alle leggi ad essa collegate, presentato dalla Giunta ai sensi del presente articolo, il Consiglio può approvare, ai sensi del comma 2, atti di indirizzo per esprimere la sua contraria valutazione in merito alla qualificazione di determinate leggi come collegate alla legge finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 15 della l.r. 36/2001."